Tipologia: Fisco
Protocollo: 2006720
Data: 17 aprile 2020

Oggetto: Decreto Liquidità (DL 23/2020)

Fondo centrale di Garanzia PMI Comunicato stampa ABI del 16.04.20



# EMERGENZA CORONAVIRUS DECRETO LEGGE "LIQUIDITA'" N.23 DEL 08.04.2020 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

### Gentile Associato,

Allegati:

con la presente circolare si vuole ulteriormente approfondire l'art. 13 del "Decreto Liquidità" (D.L. 23/2020), il ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI e le modalità per attivare la procedura.

Il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dall'articolo 2, comma 100, L. 662/1996, è gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (istituto bancario a partecipazione pubblica) e sostiene programmi di investimento delle piccole e medie imprese italiane, offrendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalla banca.

L'intervento del Fondo, quindi, prevede che possano venire prestate dallo stesso delle **garanzie dirette alle banche per affidamenti concessi**, a seguito di richiesta di ammissione fatta dagli enti affidanti, da far pervenire a Mediocredito Centrale S.p.A.

Altresì, possono essere richieste al Fondo in parola delle **controgaranzie concesse a prima richiesta** o **sussidiarie**, con richiesta di ammissione da far pervenire al Gestore, fatta dai **Confidi** (Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi) o da **altri Fondi di garanzia** per garantire la propria posizione.

Gli stessi **Confidi**, come pure gli altri Fondi di garanzia, possono far pervenire al Gestore richieste per operazioni da finanziare congiuntamente con quest'ultimo (**cogaranzie**).

# Garanzie per importi fino a 25.000 euro

il Decreto Liquidità ha voluto dare un impulso ai prestiti alle imprese che non superano il limite dei 499 occupati, nonché ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali ed ai lavoratori autonomi, che autocertifichino che la propria attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

La procedura è pienamente operativa già dalla giornata odierna; le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%.

Nel rinviare alla precedente circolare Agisco Fisco n. 2006620 del 15.04.2020 circa l'intervento in questione come disciplinato <u>dall'articolo</u> 13, comma 1, lettera m) del citato Decreto, si evidenzia che a detti finanziamenti, oltre alle spese d'istruttoria e ad altri eventuali oneri bancari, si applica un tasso il cui *cap* rate viene determinato ai sensi del predetto comma e che si aggira all'incirca sul 2%.

Detto chirografo viene assistito dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI senza che il Gestore e la banca affidante valutino lo standing creditizio del beneficiario sulla base di modelli di rating (senza valutazione del merito del credito), previa verifica da parte del Richiedente e del Gestore dei requisiti e della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta presentato ai fini dell'ammissibilità al Fondo.

Per procedere all'inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020 (allegata alla presente), è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti:

- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica (già inviato con la citata circolare Agisco Fisco n. 2006620 del 15.04.2020).

Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità).



Necessario anche specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato.

Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l'agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

I suddetti moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).

Una volta che la banca ha acquisito tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.

Il **rilascio della garanzia è quindi automatico**, consentendo alle banche di erogare il finanziamento senza attendere l'esito dell'ammissione della domanda di garanzia presentata

Gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d'Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19).

L'impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

La circolare ABI del 16 aprile 2020, allegata, propone due esempi.

### Garanzie per importi fino a 5.000.000 di euro

L'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020 estende la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la quale ora può coprire, in misura variabile in funzione del fatto che trattasi di garanzia diretta o di controgaranzia, rispettivamente il 90% del finanziamento concesso ed il 100% dell'importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima del 90%).

In ogni caso **la garanzia non deve andare oltre i 5.000.000 di euro** quale ammontare massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa e per **affidamenti con durata non superiore ai 72 mesi**.

I beneficiari della garanzia diretta o della controgaranzia nei termini ut supra devono essere le imprese "con numero di dipendenti non superiore a 499" (cfr. articolo 13, comma 1, lettera b, D.L. 23/2020). Il numero degli occupati non può che corrispondere al numero di U.L.A. (unità lavorative anno), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno sommati a quelli a tempo parziale ed ai stagionali conteggiati come frazioni di U.L.A.

Gli importi di dette operazioni finanziarie non devono superare in alternativa il doppio del costo del personale annuo per il 2019 (o quello previsto per i primi due anni di attività se l'impresa è costituita dal 2019), il 25% del fatturato del 2019, oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 e 12 mesi, rispettivamente per PMI così come definite dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e per le c.d. "Mid Cap", ovvero imprese diverse dalle PMI con meno di 500 occupati.

Altresì, per operazioni di rinegoziazione del debito accompagnate dall'erogazione di nuova finanza per un ammontare almeno del 10% del debito oggetto di ristrutturazione, il comma in commento ammette la garanzia del Fondo ex L. 662/1996 in misura variabile a seconda che si tratti di garanzia diretta (in tal caso ammissibile per l'80%) o, nella misura del 90%, nei casi di controgaranzia dell'importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima dell'80%).



# Garanzie per importi fino a 800.000 euro

Sempre in ragione del severo impatto sulla liquidità delle imprese summenzionate causato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'articolo 13, comma 1, lettera n), D.L. 23/2020 ha previsto che si possa arrivare con la controgaranzia di un confidi o di un altro fondo dal 90% al 100% di importo garantito su operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro.

Detti finanziamenti, però, **non devono superare il 25% dei ricavi**, quindi l'importo massimo di 800.000 euro (25% di 3.200.000 euro).

Si evidenzia, infine, che in tutte e tre le ipotesi di accesso al Fondo, sono ammessi i beneficiari che possono risultare classificati dalla banca affidante, alla data della richiesta (purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020), come "non performing", più precisamente come "Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate," qualora esista uno scaduto e/o sconfino che persiste da più di 90 giorni, oppure come "Inadempienze probabili", riconducibile a quei debitori rispetto ai quali l'ente affidante reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, essi possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni; vengono escluse quelle posizioni classificate a "sofferenza", quindi quelle il cui credito è passato a contenzioso.

Con la presente circolare lo Studio vuole fornire alcune immediate indicazioni di carattere fiscale risultanti dal DL n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile.

Seguirà una successiva circolare che affronterà in maniera più completa tutte le misure adottate dal decreto in commento.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro